



WARRANT
GROUP®

COMUNE DI CORREGGIO- Isecs
Corso Mazzini, 33
42015 Correggio (RE)

Egregi Signori,

Facendo seguito ai colloqui intercorsi, invio il seguente contratto in relazione alla richiesta della Vostra azienda.

PREMESSO CHE:

- WARRANT GROUP S.r.l. con sede legale in Correggio (RE), C.so Mazzini n. 11, iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 02182620357, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore Sig. Fiorenzo Bellelli, di seguito “Consulente”;
- COMUNE DI CORREGGIO- ISECS con sede legale Corso Mazzini 33, P.Iva 00341180354 in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, Sig. Dante Preti di seguito “Società Cliente”, intende presentare domanda per finanziamento su Programma Europeo Erasmus Plus strand “Partenariati di collaborazione”;
- Warrant Group Srl, con sede a Correggio in corso Mazzini 11 opera attraverso il suo marchio Agre International specializzato nel campo dei servizi per l'internazionalizzazione delle aziende e penetrazione/insediamento delle aziende nei mercati internazionali;
- La Società Cliente intende affidare a Warrant Group Srl, che intende accettare, l'incarico di svolgere le attività di consulenza ed assistenza nei termini e alle condizioni previste nel presente contratto (di seguito il “Contratto”);

Warrant Group Srl

Sede legale: Corso Mazzini, 11 · 42015 Correggio (RE) Italy · Tel. +39 0522 7337 · Fax +39 0522 692586

info@warrantgroup.eu · www.warrantgroup.eu

Capitale sociale € 53.571,43 i.v. · C.F. e P.IVA 02182620357 · Iscrizione Reg. Imp. di R.E. 258772



TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Premesse ed allegati

Le premesse e gli Allegati formano parte integrante ed essenziale del presente contratto.

Articolo 2

Oggetto dell'incarico

La Società mandante conferisce incarico a Warrant Group Srl di prestare le attività come descritte negli allegati.

Articolo 3

Obblighi del Consulente

Warrant Group Srl si obbliga a svolgere l'incarico con la dovuta correttezza e diligenza, in stretta collaborazione con la Società Cliente. A tal riguardo la documentazione presentata sarà opportunamente personalizzata in funzione delle esigenze manifestate dalla Società Cliente.

Articolo 4

Obblighi della Società Cliente

La Società Cliente si impegna a prestare la propria fattiva e tempestiva collaborazione e a fornire al Consulente, con la massima rapidità, su sua richiesta o per autonoma valutazione della necessità e utilità delle stesse, tutte le informazioni necessarie per facilitare la sollecita esecuzione delle attività descritte nel presente accordo.

In particolare la Società Cliente si impegna a:

- a) fornire la massima collaborazione al Consulente per la raccolta di tutte le informazioni utili alla preparazione della domanda;



- b) informare tempestivamente il Consulente di tutte le comunicazioni che dovessero pervenire da parte delle autorità competenti ad istruire la pratica e di sottoporre preventivamente ad essa tutti i dati o le relazioni da queste richieste;
- c) presentare entro i termini fissati le documentazioni richieste e condurre le attività in modo da non compromettere l'esito della domanda.

La Società Cliente che abbia particolari esigenze dovrà espressamente segnalarle per iscritto alla persona di riferimento del Consulente.

La Società Cliente autorizza espressamente il Consulente a sospendere l'esecuzione del contratto e, quindi, a sospendere le prestazioni pattuite, qualora risulti inadempiente in ordine anche a solo uno degli obblighi di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo.

La Società Cliente assume la piena responsabilità per quanto concerne la completezza, l'accuratezza e la veridicità delle informazioni fornite a Warrant Group Srl.

Articolo 5

Corrispettivi

Quale corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente Contratto la Società mandante corrisponderà a Warrant Group Srl i compensi come descritti nell'allegato con le modalità ivi previste

Articolo 6

Durata

Il presente contratto ha validità dal momento della sottoscrizione da parte del legale rappresentante di Warrant Group Srl e fino alla conclusione del progetto.

Resta inteso che Warrant Group Srl darà inizio all'attività oggetto del presente incarico solo ad avvenuto ricevimento delle somme dovute a titolo di compenso per lo start up del progetto.

Articolo 7

Clausola risolutiva espressa

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni previste nel presente accordo la parte adempiente potrà intimare all'altra di adempiere in un termine di quindici giorni, dichiarando che in difetto l'accordo dovrà ritenersi risolto. Persistendo l'inadempimento oltre il termine, l'accordo sarà risolto di diritto.



La risoluzione non avrà effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione, pertanto il Consulente si impegna a portare a termine ogni attività a cui è già stato dato inizio, salvo volontà contraria della Società Cliente manifestata per iscritto e salvo che la risoluzione dipenda da inadempimento della Società Cliente tale da rendere impossibile o aggravare eccessivamente la prestazione del Consulente. La Società Cliente si

impegna comunque a corrispondere quanto dovuto al Consulente per le attività svolte o in corso di svolgimento e a rifonderlo delle spese sostenute. Restano salve le previsioni di cui al precedente art. 5.

Articolo 8

Rinuncia

Warrant Group Srl potrà rinunciare all'incarico, oltre che nei casi di forza maggiore, al ricorrere di una giusta causa, intendendosi per tale anche il caso in cui si verifichino dei mutamenti nella situazione politica del territorio o mutamenti economici nella Società Cliente o nella sua compagine sociale o comunque altri eventi tali da pregiudicare la realizzazione stessa dell'incarico. In tali casi nessuna indennità o penale potrà essere richiesta dalla Società Cliente.

Articolo 9

Privacy e codice etico

Nella esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente accordo le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei quali vengano in possesso nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Il Consulente controlla in modo costante la qualità e la compliance dei propri processi aziendali e ha adottato un modello di organizzazione e di gestione rispondente ai criteri previsti da D.Lgs. 231/2001. E' parte integrante di tale modello il Codice Etico consultabile all'indirizzo

<http://www.warrantgroup.it/CodiceEticoWG.pdf>.

Articolo 10

Legge applicabile e foro competente

Il presente accordo è regolato in via esclusiva dalla legge italiana.

Le Parti dichiarano fin d'ora che la risoluzione di eventuali contestazioni che dovessero sorgere in ordine alla interpretazione e/o esecuzione del presente accordo sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Reggio Emilia.



Articolo 11

Patto di riservatezza

Le parti si impegnano a non utilizzare, né in tutto né in parte, le informazioni riservate, di cui verranno a conoscenza, per fini diversi da quanto costituisce oggetto dell'attività di consulenza derivante dal presente accordo; si impegnano inoltre a non divulgare e/o comunicare a terzi, né in tutto né in parte, né in forma scritta né orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, le suddette informazioni riservate senza il preventivo ed espresso consenso dell'altra parte.

Articolo 12

Modifiche

Qualunque modifica e/o integrazione al presente accordo dovrà essere apportata con atto sottoscritto da ambo le Parti.

Articolo 13

Domicilio delle parti

Le Parti, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, eleggono il proprio domicilio presso la propria sede legale, salvo diversa elezione fra loro stabilita per iscritto.

Articolo 14

Clausola finale

Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni intesa od ogni accordo anteriormente intercorsi tra le parti inerente l'operazione oggetto del presente incarico. Ogni modifica al presente Contratto, deve rivestire la forma scritta e dovrà essere sottoscritta da entrambe le parti.

Salvo che non sia diversamente stabilito dalle parti, qualsiasi comunicazione destinata a produrre effetti giuridici tra le stesse dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata, agli indirizzi sopra riportati od al diverso indirizzo che le parti dovessero comunicarsi per iscritto. La comunicazione si intenderà effettuata, secondo il caso, alla data di ricevimento della lettera raccomandata.



Correggio, 23 Dicembre 2014

Per accettazione

Warrant Group Srl

Legale rappresentante

Fiorenzo Bellelli

Comune di Correggio- Isecs

Legale rappresentante

Dante Preti

Banca _____

ABI

CAB

Codice IBAN

---	---	-	-----	-----	-----
-----	-----	---	-------	-------	-------

La Società Cliente esprime il consenso alla ricezione da parte del Consulente delle fatture in formato Acrobat (PDF) a mezzo e-mail in sostituzione dell'invio della documentazione cartacea. A tale riguardo l'indirizzo/i di posta elettronica al quale si chiede di inviare le fatture risulta essere:

Timbro e firma Cliente
